

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 809)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 16 ottobre 1964 (V. Stampato n. 1458)*

d'iniziativa dei deputati CAIATI, LEONE Raffaele, BUFFONE, LENOCI e FORNALE

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 ottobre 1964*

**Modifiche alle leggi 16 novembre 1962, n. 1622, e 2 marzo 1963, n. 308, sul
riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo
dell'esercito**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 2 della legge 2 marzo 1963, n. 308, recante modifiche alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1963, la nota (g) della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificata dall'allegato A alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, è sostituita dalla seguente:

”(g) Nell'anno 1963 le promozioni da capitano a maggiore sono 325 ed il numero dei

capitani da ammettere a valutazione è di 400. Per raggiungere il suddetto numero di promozioni è consentita nell'organico del grado di tenente colonnello una eccedenza pari al numero delle vacanze ancora necessarie dopo avere effettuato i collocamenti in soprannumero di cui all'articolo 48. Di tale eccedenza non si tiene conto nella determinazione delle aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli.

Nell'anno 1964 le promozioni da capitano a maggiore sono 370 ed il numero dei capitani da ammettere a valutazione è di 419. A tal fine sono formati due quadri di avanzamento: uno sotto la data del 1° gennaio 1964, iscrivendovi 155 ufficiali, ed uno sotto la data del 1° luglio 1964, iscrivendovi 215 ufficiali. Le rispettive aliquote sono determinate con riferimento alla data del 31 ottobre 1963 e del 1° luglio 1964, comprendendovi, rispettivamente, 194 e 225 ufficiali. Per raggiungere il suddetto numero di promozioni è consentita nell'organico del grado di tenente colonnello una eccedenza pari al numero delle vacanze ancora necessarie dopo aver effettuato i collocamenti in soprannumero di cui all'articolo 48.

A decorrere dal 1965, per i capitani, ciclo di due anni: 112 promozioni nel primo anno e 113 nel secondo anno; il numero dei capitani da ammettere a valutazione è determinato da un diciassettesimo della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo. Per l'anno 1965 l'aliquota di ruolo dei capitani da ammettere a valutazione è determinata sotto la data del 31 dicembre 1964.

In ciascuno degli anni dal 1963 al 1973 il numero dei tenenti colonnelli da ammettere a valutazione è determinato in un ottavo della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori esistenti in ruolo dopo effettuati i trasferimenti nel ruolo speciale". ».

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1964 la nota (x) della tabella 1 annessa alla legge 12 novem-

bre 1955, n. 1137, quale risulta modificata dall'allegato A alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, è sostituita dalla seguente:

« (x) Per l'anno 1964 sono effettuate, sotto la data del 1° gennaio, 22 promozioni al grado di maggiore, anche in eccedenza all'organico di detto grado, ed il numero dei capitani da ammettere a valutazione è di 28, compresi quelli già valutati. La relativa aliquota è determinata con riferimento alla data del 1° luglio 1964, comprendendovi anche gli ufficiali raggiunti dal limite di età nel grado di capitano nel periodo 1° gennaio-30 giugno 1964. Le eccedenze eventualmente esistenti nel grado di maggiore alla data del 31 dicembre 1964 sono riassorbite collocando in soprannumero, ai sensi dell'articolo 48, un corrispondente numero di tenenti colonnelli ed effettuando altrettante promozioni a quest'ultimo grado.

Per l'anno 1965, sono effettuate, sotto la data del 1° gennaio, 18 promozioni al grado di maggiore ed il numero dei capitani non ancora valutati da ammettere a valutazione è di 22; tali promozioni sono effettuate formando le necessarie vacanze mediante promozioni a tenente colonnello anche in eccedenza all'organico di detto grado. Le eccedenze eventualmente esistenti nel grado di tenente colonnello alla data del 31 dicembre 1965 sono riassorbite mediante collocamenti in soprannumero ai sensi dell'articolo 48, in numero, comunque, non superiore a cinque ».

Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1964, l'ultimo periodo della nota (y) della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificata dall'allegato A alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, è sostituito dai seguenti:

« Per l'anno 1964 sono effettuate, sotto la data del 1° gennaio, 65 promozioni da capitano a maggiore, formando le necessarie

vacanze mediante promozioni al grado di tenente colonnello, anche in eccedenza all'organico di quest'ultimo grado.

Per ciascuno degli anni 1965 e 1966 sono effettuate, sotto la data del 1° gennaio, rispettivamente, 28 e 20 promozioni da capitano a maggiore ed il numero dei capitani non ancora valutati da ammettere a valutazione è di 31 e 24; tali promozioni sono effettuate formando le necessarie vacanze mediante promozioni a tenente colonnello, anche in eccedenza all'organico di detto grado. Le eccedenze eventualmente esistenti nel grado di tenente colonnello sotto le date del 31 dicembre 1964, 31 dicembre 1965 e 31 dicembre 1966 sono riassorbite mediante collocamenti in soprannumero, ai sensi dell'articolo 48, in numero comunque non superiore, rispettivamente, a 30, 15 e 15 ».

Art. 4.

Salvo quanto stabilito negli articoli 2 e 3, le eccedenze organiche derivanti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge saranno riassorbite con le vacanze che si formeranno per qualsiasi causa diversa dalle promozioni e dai collocamenti in soprannumero agli organici disposti per legge. Di tali eccedenze, nonché di quelle di cui all'articolo 17 della legge 16 novembre 1962, numero 1622, non si tiene conto ai fini della determinazione delle aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento, a far tempo dal quadro per l'anno 1965. Le aliquote eventualmente già formate alla data di entrata in vigore della presente legge sono annullate.

Le vacanze esistenti nel grado di capitano del ruolo normale dell'Arma di fanteria alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle che si formeranno in detto grado successivamente sono devolute a completo riassorbimento delle eccedenze previste per lo stesso ruolo e grado dall'articolo 17 della legge 16 novembre 1962, n. 1622.

Art. 5.

La graduatoria di merito dei capitani di sussistenza che sarà formata per l'anno 1964 in applicazione dell'articolo 2 della presente legge sostituisce a tutti gli effetti quella eventualmente già compilata.

Il quadro di avanzamento dei capitani di amministrazione che sarà formato per l'anno 1964 in applicazione dell'articolo 3 della presente legge sostituisce a tutti gli effetti quello eventualmente già formato.

Salvo quanto disposto nei commi precedenti, restano ferme le valutazioni e le promozioni effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Con effetto dal 1° gennaio 1964, il secondo comma dell'articolo 61 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, nel testo risultante dall'articolo 9 della legge 16 novembre 1962, numero 1622, è sostituito dal seguente:

« I maggiori e i capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per essere valutati per l'avanzamento devono aver compiuto, rispettivamente, almeno quattro anni e dieci anni di permanenza nel grado ».

Possono essere, altresì, valutati per l'avanzamento i capitani che abbiano compiuto almeno venti anni di permanenza nei gradi di ufficiale inferiore.

Art. 7.

Nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, istituito con la legge 16 novembre 1962, n. 1622, e successive modificazioni, possono essere effettuati, con decorrenza 1° maggio 1965, trasferimenti di tenenti colonnelli appartenenti ai ruoli normali delle Armi stesse che ne facciano domanda entro il 30 aprile 1965.

I trasferimenti sono effettuati per ogni Arma nei limiti delle eccedenze risultanti nell'organico del grado di tenente colonnello alla data del 30 aprile 1965 e comunque in numero non superiore, complessivamente, a 100 unità per le quattro armi.

L'ordine di precedenza per i trasferimenti è determinato dall'anzianità di grado.

Art. 8.

All'onere di lire 195 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 sarà fatto fronte con gli stanziamenti del capitolo 138 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il periodo suddetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.